

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 12 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 3/SP/2014 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – O.T. di Modica

***Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***



Visto il verbale di contestazione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Modica del 17.12.2013, redatto dal TdP. Dott. Antonino FRASCA e TdP Dott. Vincenzo DIAMANTE, negli Uffici del Servizio Ispettivo del S.I.A.N. di Modica, relativo all'accertamento effettuato in data 17.12.2013, ore 10,40, presso l'esercizio di ristorazione "IL MERCATO", ad Ispica, via Umberto n.° 34, ove la società "CLEAN SERVICE s.r.l.", utilizzando le attrezzature del suddetto ristorante, provvedeva alla preparazione, confezionamento e trasporto pasti per la refezione scolastica del Comune di Pozzallo, società della quale è legale rappresentante il Sig. COLASANTE Enio nato a Guardiagrele (CH) il 24.04.1957 e residente a Pescara, via Ragazzi del '99, n.° 7;

Atteso che a carico del predetto Sig. COLASANTE Enio, quale trasgressore e quale obbligato in solido nella veste di legale rappresentante della "CLEAN SERVICE s.r.l.", è stata accertata la violazione di cui all'art. 6 del regolamento CE n.° 852/2004 sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.° 193/2007, per **non avere effettuato la notifica all'Autorità competente dell'attività di preparazione, confezionamento e trasporto pasti per la refezione scolastica;**

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 3.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che, a mezzo raccomandata con A.R. n° 1480762543 del 15.1.20014, è stato notificato al trasgressore il verbale di contestazione della accertata violazione sia in proprio che in quanto legale rappresentante della Clean Service s.r.l., specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente, per conto e nell'interesse del Sig. COLASANTE Enio, nella qualità di legale rappresentante dell'esercizio "CLEAN SERVICE s.r.l." sito ad Ispica in via Umberto, n.° 34 con nota prot. n.° E – 0003097 del 11.02.2014, dall'Avv. Pietro Ivan Maravigna del Foro di Messina, appositamente delegato, con mandato in calce agli scritti difensivi





medesimi, ed elettivamente domiciliato, in Ragusa – via Archimede n.° 183 - presso lo studio dell'Avv. Alessandra Leonardi;

Viste le controdeduzioni a firma dei Tecnici della Prevenzione del S.I.A.N. U.O.T. di Modica Dott. Frasca Antonino e Dott. Diamante Vincenzo ed i documenti allegati, prot. n° 757/ASP-SIAN del 25.02.2014;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascriversi al Sig. COLASANTE Enio, sia in proprio che nella qualità sopra descritta, per la seguente motivazione:

L'ispezione ha accertato in data 17.12.2013 l'esistenza di una attività di preparazione pasti e confezionamento per la mensa scolastica del Comune di Pozzallo, già organizzata e produttiva con l'utilizzo di attrezzature del ristorante "IL MERCATO".

E' presumibile che l'attività sia iniziata subito dopo la data del 07.12.2013 a cui risale la richiesta di attivazione del servizio di refezione scolastica dal Comune di Pozzallo, in considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate dal Comune medesimo.

In ogni caso l'ispezione ha evidenziato alla data del 17.12.2013, ore 10,40, l'assenza della Dichiarazione d'inizio attività.

Le asserite ragioni di urgenza possono giustificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, l'esecuzione anticipata del contratto di aggiudicazione, prima che lo stesso sia divenuto efficace, nei rapporti con l'ente appaltante, ma non giustificano la mancanza dei requisiti di legge per l'avvio dell'esercizio della attività appaltata, tra cui la necessaria Dichiarazione di Inizio Attività.

Tale incombenza, tra l'altro, costituisce uno strumento ad efficacia immediata che non avrebbe certamente compromesso le ragioni di urgenza, come di fatto non le ha compromesse né ritardate, allorquando è stata presentata ma solo dopo l'avvenuto accertamento in corso di attività.

L'immediata presentazione della D.I.A. il giorno stesso in cui è avvenuta l'ispezione, seguendo il suggerimento degli accertatori, va valutato positivamente ai fini della applicazione della sanzione nel minimo edittale, unitamente alla circostanza della assenza di precedenti sanzioni nei cinque anni precedenti, come previsto dal Regolamento Aziendale in materia.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)


VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. COLASANTE Enio, in premessa generalizzato, sia in proprio che quale legale rappresentante della CLEAN SERVICE S.R.L., il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

INCIALE *





allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.566,00 (euro millecinecentosessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Il presente atto va notificato:

• al Sig. COLASANTE Enio, nato a Guardimagrele (CH) il 24.04.1957 e residente a Pescara in Via Ragazzi del '99, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società “CLEAN SERVICE s.r.l.”

al Sig. COLASANTE Enio, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Ivan Maravigna del Foro di Messina, presso il domicilio eletto in Ragusa – via Archimede n.° 183 - presso lo studio dell'Avv. Alessandra Leonardi;

è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 39/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

l'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa. Si fa presente che, in caso di richiesta di rateizzazione, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, cadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 sarà tenuto al pagamento del suddetto ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio caso di recupero coattivo.

Ragusa, 11 MAR. 2014

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L. vo 502/92
Dot. Vito Amato*

